SALVO CON

TRIBUNALE DI BELLUNO
Pervenuto/Depositato il:
16 NOV. 2026
Prot. n. 66/26

**TRIBUNALE DI BELLUNO**
Via Segato - 32100 - BELLUNO

PROT. 119/2026

ORDINE DEGLI AVVOCATI - BELLUNO

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BELLUNO**

**La Presidente del Tribunale di Belluno**

**Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno**

Tra la Presidente del Tribunale di Belluno Dott.ssa Silvia Ferrari, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno, rappresentato dal Presidente avv. Daniele Tormen e le Associazioni familiariste AIAF Sezione di Belluno, Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, APF, nonché Camera Civile e CPO si conviene il seguente protocollo

FINALITA' DEL PROTOCOLLO

La predisposizione del presente Protocollo, avente ad oggetto la procedura di nomina e la disciplina del ruolo e dell'attività dell'amministratore di sostegno professionista, intende chiarire le modalità di applicazione dell'Istituto oltre che valorizzarne l'utilizzo nel superiore interesse del beneficiario.
Sono passati oltre venti anni dall'introduzione dell'amministrazione di sostegno nel nostro ordinamento e, complici l'aumento dell'età media della popolazione residente e la duttilità dell'istituto, si è ormai affermato in tutto il territorio italiano come principale strumento di protezione delle persone fragili ove "*la finalità è tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità d'agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente*" (art. 1 legge 9.01.2004 n. 6).
Rappresenta peraltro una nuova opportunità professionale per il legale che sempre più spesso riveste egli stesso l'Ufficio, con ogni conseguente speciale responsabilità giuridica, o assume l'incarico di assistenza del beneficiario o dello ads non professionista.

**1) Legittimazione ad agire e notifica del ricorso**

Sono legittimati a proporre ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno i soggetti previsti dalla legge, ovvero, ai sensi del combinato disposto degli art. 406 e 417 c.c., lo stesso soggetto beneficiario, il coniuge o la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, il tutore o il curatore, il Pubblico Ministero e i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.

A comprova della legittimazione attiva e passiva la parte ricorrente potrà autocertificare, ai sensi dell'art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445, i propri dati relativi a nascita, stato civile, cittadinanza, residenza, stato di famiglia; potrà altresì effettuare, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 47 cit norm., dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per ulteriori fatti, stati, qualità anche riguardanti i terzi.
Rimane ferma, tali casi, la responsabilità penale assunta dall'estensore in caso di dati inesatti; egli potrà sempre depositare la certificazione dimessa dalle competenti Autorità.
La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza va effettuata anche nei confronti del beneficiario, anche se costui dovesse comparire in udienza.

I soggetti destinatari della notifica del ricorso e del decreto potranno rilasciare dichiarazione scritta di non opposizione alla nomina dell'ADS, da far pervenire alla cancelleria competente in vista della udienza di comparizione, allegando il proprio documento di identità.
Il G.T. a seguito del deposito del ricorso avrà cura di fissare l'udienza per l'esame del beneficiario, misura essenziale ed imprescindibile dell'intera procedura, secondo le modalità previste dalla legge tenuto conto di eventuali esigenze palesate a riguardo dalle parti.

**2) Decreto di nomina e poteri da attribuire all'ADS**

In assenza di specifica indicazione nel ricorso del soggetto disponibile ad assumere il ruolo di AdS scelto dal beneficiario, in difetto di familiari disponibili assumerlo o in caso di loro mancato accordo, il G.T. effettuerà la nomina, ove possibile, scegliendo un nominativo dall'elenco dei professionisti disponibili ad assumere tale incarico conservato ed aggiornato dall'Ordine degli Avvocati di Belluno;
il designando professionista potrà accedere preventivamente alla visione del fascicolo al fine di decidere se accettare o meno l'incarico stesso.
Al fine di garantire l'operatività immediata dell'ADS nominato il Giudice Tutelare conferirà all'ADS nel decreto di nomina il potere di operare presso gli istituti di credito e/o Poste Italiane e/o compagnie di assicurazione, con rilascio di carta bancomat o carta di credito ricaricabile e uso dell'*home banking* (sia in modalità dispositiva che informativa), con la previsione di un limite mensile ai sensi dell'art. 405 comma V, n. 5) c.c..
Su richiesta dell'istante, o della persona che rivestirà la carica di Amministratore di sostegno, dovranno esser quantificate le somme mensili delle quali l'ADS può disporre senza preventiva istanza al giudice, e quelle che devono essere consegnate al beneficiario per le esigenze personali di questo e le piccole spese quotidiane (*c.d. contrattualità minima*), che potranno essere corrisposte in contanti, ovvero mediante carta di credito ricaricabile, ovvero con consegna al personale della struttura in cui soggiorna il beneficiario. E' in ogni caso fatto salvo l'obbligo di rendiconto annuale.
E' altresì onere del ricorrente evidenziare in ricorso se la persona, nel cui interesse è richiesta la misura del'ads, abbia la capacità di prestare un consenso genuino ed informato circa attività di cura, trattamenti sanitari ecc allegando ogni idonea documentazione medico-sanitaria; in caso di incapacità, il decreto di nomina dovrà prevedere in capo al nominando ads il potere di prestare il consenso in sostituzione del beneficiario.
Il Giudice Tutelare, in caso di particolari ed urgenti situazioni segnalate nel ricorso o all'udienza di nomina, provvederà a rilasciare le relative autorizzazioni già nel decreto di nomina, ovvero mediante provvedimento a separato verbale.
Tali richieste saranno valutate solo se corredate della prescritta documentazione.
L'amministratore di sostegno nominato avrà cura di redigere l'inventario del patrimonio del beneficiario entro 45 giorni dalla nomina, dando atto di eventuali passività e del grado di rischio connesso ad investimenti già in essere. A tal fine il GT avrà cura di inserire in decreto espressa autorizzazione allo ads alla ricerca dei beni-crediti del beneficiario con modalità telematica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 492 bis c.p.c. e 155 sexies disp. att c.p.c., allegando all'esito le relative risultanze.

**3) Diritto alla riservatezza nella redazione di ricorsi e istanze da parte dell'ADS**

Ogniqualvolta l'ADS dovrà produrre a terzi il decreto di nomina e/o altri provvedimenti del G.T. avrà cura di omettere e/od oscurare i dati sensibili osservando con la massima diligenza i dettami a tutela della privacy del beneficiario.
Non saranno accolte istanze di visibilità del fascicolo telematico della procedura di ADS provenienti da persone diverse dal beneficiario e dall'Amministratore, personalmente o tramite i rispettivi difensori, salvo interesse della parte istante demandato alla valutazione del G.T..
L'ADS non professionista potrà delegare, mediante deposito di procura e delega permanente, un **professionista** a cui demandare la facoltà di depositare le istanze e i rendiconti nonché di ricevere, per suo conto, eventuali notifiche o comunicazioni.
In ogni caso, l'accesso al fascicolo telematico deve ritenersi vincolato alle direttive ministeriali in materia, le quali attualmente prevedono l'esclusione automatica dall'accesso al fascicolo di tutte le parti diverse dall'amministratore di sostegno professionista e dal beneficiario, successivamente al giuramento, salvo autorizzazione del G.T.

**4) Atti di disposizione: acquisto/ vendita di beni immobili e mobili registrati, donazioni, investimenti patrimoniali**

Nel caso di vendita di beni immobili e/o mobili registrati, ferma la competenza del Collegio ex art. 747 c.p.c. l'ADS avrà cura di verificare la provenienza di tali beni e, nel caso tale provenienza sia da eredità beneficiata, dovrà essere allegata l'accettazione beneficiata ed il verbale dell'inventario, oltre alla prova dell'estinzione di eventuali passività risultanti dall'inventario medesimo.
All'esito delle operazioni di vendita, l'ADS dovrà relazionare il Giudice Tutelare nella relazione annuale, e comunicare l'avvenuto perfezionamento dell'operazione.
La donazione che, al pari del testamento, è atto personalissimo, non necessita di autorizzazione tutelare nella misura in cui il beneficiario ha piena coscienza degli effetti giuridici di tale negozio e genuina volontà di compierlo; rimane dunque preciso onere dello ads verificare l'esistenza di tali caratteristiche e sottoporre, in caso di dubbio , la questione al giudice tutelare che potrà se del caso ricorrere a specifica consulenza tecnica.
L'ADS provvederà, inoltre, ad allegare il preventivo del Notaio che dovrà procedere a redigere l'atto di liberalità.
Nel caso si renda opportuno effettuare investimenti patrimoniali (provvista in conto corrente superiore ad € 50.000,00 al netto di spese preventivate-da preventivare nell'interesse del beneficiario), l'ADS dovrà depositare un'istanza al Giudice Tutelare nella quale richiedere l'autorizzazione ad investire, in nome e per conto del beneficiario, il patrimonio di costui, allegando il prospetto informativo del prodotto finanziario che si intende acquistare e/o una relazione che tenga conto anche della prospettiva di vita del beneficiario stesso.
Di regola, gli investimenti autorizzabili da parte del Giudice Tutelare avranno ad oggetto titoli del debito pubblico ovvero buoni fruttiferi postali. o prodotti finanziari a basso rischio che garantiscano il sostanziale ristoro del capitale investito (in linea di massima con indice di rischio inferire o uguale a 3 in una scala di 7).
Valutata la consistenza del patrimonio, la sussistenza di una pluralità di proposte di investimento, nonché eventuali particolari problematiche, potrà essere disposta idonea CTU finalizzata all'accertamento dell'opportunità degli investimenti proposti, avendo riguardo ai seguenti criteri:

1) sicurezza del capitale investito;
2) facilità di smobilizzo;
3) rendimento del prodotto con orizzonte temporale da un anno a 20 anni.

Quanto alle autorizzazioni alla vendita dei beni ereditari, il saldo delle passività di inventario non vale da solo a far sì che la vendita di un bene ereditario sia autorizzabile dal G.T. piuttosto che dal giudice delle successioni.

Alle istanze di vendita di beni immobili o mobili di particolare valore deve essere sempre allegata una stima del valore commerciale redatta da un esperto ed asseverata, nella quale si dia atto anche della conformità catastale ed urbanistica dell'immobile.

**4) Difesa e rappresentanza in giudizio e/o in questioni stragiudiziali**

Qualora l'ADS avvocato intenda assumere in proprio la difesa tecnica del beneficiario nell'ambito di procedimenti civili, dovrà depositare apposita istanza al Giudice Tutelare nella quale indicare i motivi della necessità/opportunità di agire/resistere personalmente in giudizio ed allegare specifico preventivo.

Nel caso di procedimento penale a carico del beneficiario o nell'ipotesi in cui lo stesso rivesta la qualifica di persona offesa, l'ADS provvederà sempre a nominare un difensore terzo, allegando all'istanza autorizzativa il relativo preventivo.

L'istanza autorizzativa dovrà essere presentata anche ai fini di un'eventuale costituzione di parte civile.

**6) Accettazione di eredità con beneficio d'inventario**

Nel caso di vicende ereditarie che interessino il beneficiario lo ads, previo esame del titolo, avrà cura di verificare se il primo abbia già accettato l'eredità (anche tacitamente) prima dell'attivazione della procedura.

In tal caso è suo onere notiziare il GT ma non è necessaria alcuna autorizzazione essendo il beneficiario già divenuto erede una volta per tutte; verrà, di volta in volta, valutato se autorizzare ulteriori incombenti a perfezionamento della fattispecie.

Quando invece la successione si apra dopo l'attivazione della misura, il GT provvederà autorizzare di norma l'accettazione ereditaria con beneficio di inventario previa istanza dello ads; l'accettazione pura e semplice rimane un'eccezione la cui esigenza dovrà essere prima vagliata dallo ads e poi valutata dal GT, previa specifica istanza motivata.

Nel caso di accettazione beneficiata, sarà onere dell'ADS relazionare il Giudice Tutelare, nella relazione annuale, in ordine all'attività svolta, all'entità del patrimonio devoluto ed alle spese sostenute, allegando copia dell'inventario.

**7) Adempimenti in caso di morte del beneficiario**

Con la morte del beneficiario cessa, a stretto rigore, l'Ufficio di Ads il quale, come per legge, dovrà depositare il rendiconto finale completo di ogni allegato e certificato di morte che verrà, previo vaglio di regolarità, approvato dal GT.

In mancanza di eredi è consentito allo ads, dopo il decesso del de cuius e prima del deposito dell'inventario finale, evadere senza necessità di specifica autorizzazione le spese funerarie, quelle per la pubblicazione di testamento, le ultime rette della struttura di ospitalità e le spettanze di eventuale personale dipendente, esclusivamente nei limiti di capienza del patrimonio relitto.
Eventuali ulteriori poste passive delle quali il de cuius risulti titolare rimarranno di specifica competenza degli eredi.
In caso di mancanza di chiamati all'eredità-eredi ai quali consegnare eventuali beni detenuti per conto del beneficiario mancato (chiavi immobili, beni mobili, ecc.), lo ads uscente avrà l'onere di avanzare specifica istanza al GT il quale potrà, se del caso, provocare l'apertura d'ufficio della procedura di eredità giacente.

**8) Rendiconto annuale**

Deve essere presentato al Giudice Tutelare il rendiconto annuale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale il rendiconto si riferisce, utilizzando la falsariga del modello reperibile in cancelleria. In tale documento occorre dare atto compiutamente e dettagliatamente delle condizioni patrimoniali personali e di salute del beneficiario, ed allegare gli estratti conto annuali di ogni cespite, la documentazione inerente eventuali investimenti, i giustificativi delle spese poste in essere oltre a relazione medico-sanitaria aggiornata (sufficiente medico di base o di struttura ospitante)

**9) L'indennità dell'ADS**

L'istituto dell'ADS ricoperto dal professionista avvocato o praticante avvocato, comporta spese, mancati guadagni e l'assunzione di responsabilità che giustificano la richiesta di liquidazione di un'indennità che per sua natura non potrà essere calcolata con i criteri utilizzati per il computo professionale. Non può però ignorarsi il dato positivo rappresentato dall'art. 379 c.c. che, come noto, risale al 1 e prevede la tendenziale gratuità dell'incarico mentre la liquidazione dell'eventuale indennità dovrà essere parametrata a due criteri concorrenti, attività svolta e valore del patrimonio del beneficiario.
L'istanza con la richiesta di liquidazione dovrà contenere la descrizione dell'attività prestata, l'ammontare del patrimonio del beneficiario e la composizione dello stesso, la descrizione delle spese sostenute, con la relativa produzione documentale e la ricostruzione induttiva delle spese generali non dimostrabili e liquidabili, per esempio, anche in via forfettaria con un importo mensile.
Tale valore, calcolato al momento di chiusura del periodo per cui si chiede la liquidazione ex art. 379 c.c. è determinato dalla somma della liquidità, degli investimenti e del valore del patrimonio immobiliare.
Al fine di individuare criteri di utilizzo uniformi per il calcolo dell'indennità, si propone l'adozione della seguente tabella, da rapportarsi all'anno di gestione dell'ADS, fermo restando che il compenso sarà comunque rapportato all'attività effettivamente svolta e con finalità indennitaria e non costituisce un corrispettivo per l'attività svolta.
Ai fini della liquidazione dell'indennità si prenderà come base di riferimento il patrimonio liquido del beneficiario, da intendersi come tutte le somme di denaro giacenti su conto corrente o diversamente investite.

Qualora non vi sia patrimonio liquido, il Giudice Tutelare potrà liquidare comunque l'indennità, subordinando il prelievo della stessa al momento in cui il patrimonio sarà attivo.
Di seguito si riporta la tabella A) da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità "base".
TABELLA A)
**Valore Patrimonio Percentuale Indennità**
Da 1.000 a 5.000 euro Fino al 15%
Da 5.001 a 30.000 euro Fino al 10%
Da 30.001 a 50.000 euro 5%
Da 50.001 a 100.000 euro 2,5%
Da 100.001 a 300.000 euro 1,5%
Da 300.001 a 1.000.000 euro 1,00%
Oltre 1.000.000 di euro 0,60%
L'indennità base potrà essere aumentata proporzionalmente in caso di presenza di beni immobili nel patrimonio del beneficiario, in considerazione del maggiore impegno che comporta la presenza di patrimonio immobiliare nella gestione da parte dell'ADS. Il valore del bene immobile è rappresentato dal valore di mercato dello stesso, valutato dall'ADS con un criterio prudenziale, prendendo, ad esempio, a riferimento il valore catastale aggiornato del 10%.
Di seguito si riporta la tabella B) di riferimento per il calcolo dell'aumento dell'indennità base, in relazione al patrimonio immobiliare:
TABELLA B)
**Valore Patrimonio immobiliare**
**Percentuale aumento**
Da 10.000 a 100.000 euro
9%
Da 100.001 a 300.000 euro
10%
Da 300.001 a 500.000 euro
12%
Da 500.001 a 1.000.000 euro
15%
Oltre 1.000.000 di euro
20%
L'indennità base così ottenuta potrà essere aumentata in caso di particolare difficoltà inerenti la gestione, ossia impegno e responsabilità di particolare importanza in atti di amministrazione relativi alla sfera della cura della persona e degli interessi patrimoniali della stessa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo la gestione di conflitti familiari o con vicini di casa, di condotte del beneficiario penalmente rilevanti o grave espressione di patologie in essere.
L'aumento, in caso di particolare difficoltà, andrà dal 10% al raddoppio dell'indennità base.
Oltre all'indennità, il Giudice Tutelare liquiderà all'ADS le eventuali spese anticipate, di cui l'ADS allegherà nell'istanza di liquidazione, la relativa documentazione giustificativa.
L'istanza per la liquidazione dell'indennità andrà presentata annualmente, unitamente al deposito della relazione e del rendiconto annuale.

Qualora vi siano casi particolari di gestione particolarmente urgente e corposa, l'ADS potrà richiedere la liquidazione semestrale, fermo restando che, in tal caso, il calcolo dell'indennità sarà dimezzato rispetto alla liquidazione annuale.
All'indennità netta riconosciuta dovrà essere aggiunto il contributo previdenziale ed eventualmente l'IVA se dovuti
10 Particolari casi di difficoltà nell'amministrazione:

Nel caso in cui l'Ufficio diventi particolarmente gravoso, l'ADS professionista potrà chiedere, con giustificata istanza/relazione, di essere esonerato dall'incarico indicando preferibilmente un sostituto e fermo restando che il GT potrà disporlo solo qualora quest'ultimo venga individuato, ai sensi degli artt. 383 e 411 c.c.

Belluno, li 5 novembre 2026

La Presidente del Tribunale

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

AIAF Sezione Belluno

CPO

Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia

APF

Camera Civile